



Giunta Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 55 del 27/07/2007

AREA 07 SETTORE 04 SERVIZIO 02

FASC. n° 436/06

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell'Area Personale, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: **D'AGOSTINO FRANCESCO**, nato il **11.10.1953**, matr. **15386**, C.F. **DGSFNC53R11H939Z**

Oggetto della spesa: differenze retributive;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: **Sentenza**

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Sentenza del T.A.R. Campania Sez. III, n. 9361 del 03.11.2006, notificata per l'esecuzione in data 08.11.2006, trasmessa al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 21.11.2006, che ha riconosciuto il diritto alla retribuzione corrispondente alla ex VIII qualifica funzionale, a decorrere dal 18.04.1990, e per l'effetto condannato la Regione Campania al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da corrispondere fino alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per le funzioni corrispondenti alla ex VIII qualifica funzionale;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: T.A.R. Campania, n. 9361/06; nota Settore Trattamento Economico prot. 568703 del 25.06.2007;

Acc. 4



Giunta Regionale della Campania

TOTALE DEBITO € 49.924,52
di cui € 26.030,64 quale importo lordo per differenza retributiva,
€ 8.164,62 per oneri riflessi,
€ 14.589,54 per interessi legali,
€ 1.139,72 per rivalutazione monetaria;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) **motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002**
- b) che non sussistono ulteriori interessi e/o oneri accessori
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € € 49.924,52.

Allega la seguente documentazione:

- **Sentenza del T.A.R. Campania, 9361 del 03.11.2006;**
- **nota Prot. 568703 del 25.06.2007 del Settore Trattamento Economico.**

Data 27/07/2007

Visto
Il Responsabile del Servizio
Dr G.G. Mennella

G.G. Mennella

F.to
Il Coordinatore
Dr.ssa L. Genovese

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

AREA 07 - SETTORE 05



Giunta Regionale della Campania

*Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Trattamento Economico*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 0568703 del 25/06/2007 ore 12,01

Dest.: Stato Giuridico ed Inquadramento

Fascicolo: 2007.XXXV/1/1.16
Stato Giuridico ed InquadramentoAl Settore
Stato Giuridico ed Inquadramento
Sede

Oggetto: nota prot.n.0357904 del 19/04/2007-
- dipp. Battistelli Andrea e altri -

In riferimento alla nota indicata in oggetto, si riportano di seguito gli importi richiesti.

1) **Annunziata Vittorio matr.15365**

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 25.235,80
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 7.917,98
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 10.111,35
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 6.698,09

2) **Battistelli Andrea matr.15370**

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 26.172,21
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 8.214,79
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 10.488,41
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 844,88

3) **Carrino Giuseppe matr.16274**

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 12.856,18
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 3.931,28
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 8.681,42
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 685,28

Dr. Mennelle



25 GIU. 2007

PS



AREA 07 - SETTORE 05

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali

Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodo

Settore Trattamento Economico

4) D'Agostino Francesco matr. 15386

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 26.030,64
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 8.164,62
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 14.589,54
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 1.139,72

5) Kuluridis Demetrio matr.15417

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 17.179,40
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 5.256,08
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 7.527,55
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 4.899,23

6) Malfettone Vincenzo matr.15420

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 24.503,83
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 7.695,52
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 9.883,82
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 6.551,69

7) Russo Luigi matr.15445

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 25.445,26
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 7.995,49
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 9.877,70
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 6.583,92

8) Kuluridis Demetrio matr.15417

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 17.179,40
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 5.256,08
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 7.527,55
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 4.899,23



AREA 07 - SETTORE 05

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Trattamento Economico

9) Tedesco Pasquale matr.15452

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 19.431,41
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 6.029,32
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 8.562,13
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 5.643,24

10) Vasaturo Domenico matr.15455

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 25.904,82
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 8.133,81
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 10.450,28
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 6.364,41

11) Viola Vincenzo matr.16846

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 21.608,02
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 6.739,24
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 9.127,98

Con la presente si comunica che le somme concernenti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono state calcolate sulle differenze retributive al netto delle ritenute di legge: ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali (C.d.S sez. V[^] sentenza n.2780 del 22.05.2003).

✍

Il Dirigente del Settore
 - Dott.ssa Paola Sabadin -

PS

Esente da bollo ai sensi dell'art. 12
all. B D.P.R. 26-10-1973 n. 642

CA
16/11/99

N. 9361 Reg. Sent.
ANNO 2006
N. 8042 Reg. Ric.
ANNO 1999

20284 / AW
PERS.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Terza

composto dai Giudici:

- Giovanni de Leo - Presidente
- Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.
- Maria Laura Maddalena - Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.8042/1999 R.G. proposto da Francesco D'Agostino,
rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Bergamo e L. Rispoli;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura regionale;

per l'annullamento

della delibera n.10164 del 31.12.1998 della Giunta Regionale della
Campania nella parte relativa alla decorrenza economica dal primo giorno
successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

nonché per la declaratoria

del diritto del ricorrente alla retribuzione corrispondente alla qualifica a
decorrenza dalla data di instaurazione del rapporto convenzionale, ovvero in
subordine dalla data di approvazione della graduatoria concorsuale



5093

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2006. 0931028 del 10/11/2006 ore 13,41
VIII. T.A.R. CAMPANIA NAPOLI - TERZA SEZIONE

SEZIONE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO - GIURISDIZIO
GENERALI
16/11/2006

Fascicolo: XXXVII/1
Giurisdizione generale



alla L.n.730/1986 ovvero, in via ancor più subordinata, dalla data di immissione nel ruolo speciale ad esaurimento, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione;

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione dell'amministrazione intimata;

VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;

VISTO gli atti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2006 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, a seguito del reinquadramento nell'ottava qualifica funzionale, si duole della disposta decorrenza economica, dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro anziché dalla data di instaurazione del rapporto convenzionale ovvero da quelle indicate in via subordinata (data di approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n.730 del 1986, data di immissione nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art.12 della citata legge n.730/86).

A sostegno del gravame l'interessato deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

La Regione Campania si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso, eccependo in rito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2006, relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della Regione Campania, in base alla disciplina transitoria dettata dall'art.45 del D.lgvo n.80/1998, per la quale il giudice amministrativo è tenuto a conoscere delle controversie nelle quali il fatto costitutivo della pretesa azionata si colloca in epoca antecedente al 30 giugno 1998.

Nel merito la pretesa è fondata nei limiti dell'ultima subordinata.

1.- Il ricorrente ha stipulato con la Regione Campania una convenzione in base all'art.60 della legge n.291/1981, in forza della quale ha assunto funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi nelle zone terremotate.

Il rapporto convenzionale è stato più volte prorogato, finché con la legge n.730/1986 è stata disposta l'immissione in ruoli speciali ad esaurimento, previo superamento di un concorso.

In un primo tempo, la Regione ha inquadrato il ricorrente nella settima qualifica funzionale. Successivamente, la posizione è stata riesaminata ed è stata riconosciuta l'ottava qualifica funzionale, fissando la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento dalla data di immissione nel ruolo speciale mentre quella economica dal momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

2- Il ricorrente chiede che la decorrenza economica dell'inquadramento "de quo" sia fissata alla data della instaurazione del rapporto convenzionale ed

in via subordinata dell'approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n.730/1986 ovvero dell'immissione nei ruoli regionali.

Come già affermato in casi analoghi da questa Sezione (sentenze n.1976 e 3438 del 2006), la pretesa è fondata limitatamente alla decorrenza dal 18.4.1990, data di immissione nei ruoli speciali della Regione, con riconoscimento del diritto ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive da tale data.

Non possono invece essere riconosciute alla ricorrente le differenze retributive per il periodo antecedente, a decorrere dalla data di stipula della convenzione o di approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n.730/1986 per l'immissione nei ruoli speciali del personale con rapporto convenzionato, in quanto non si può ravvisare la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego antecedentemente alla data di immissione nei ruoli regionali, nemmeno come rapporto di lavoro di fatto.

Invero l'espletamento delle funzioni corrispondenti alla superiore qualifica va ritenuto dalla data di inserimento nei ruoli regionali, atteso che la stessa Regione ha disposto il reinquadramento per non aver tenuto conto della corrispondenza tra le funzioni attribuite con la convenzione ed il titolo di studio posseduto (laurea) al fine della individuazione delle qualifiche funzionali.

Il reinquadramento quindi è stato effettuato sulla base delle mansioni che la ricorrente risultava aver già effettivamente svolto, erroneamente ricondotte - in un primo tempo - ad una qualifica inferiore.



9

Non si pone pertanto alcuna questione di riconoscimento di prestazioni di fatto, ma di retribuzione di prestazioni di servizio retroattivamente riqualficate dalla amministrazione regionale come rientranti nella ottava qualifica funzionale.

3.- In conclusione, sussiste il diritto della ricorrente alla corresponsione delle differenze economiche connesse alla superiore qualifica di inquadramento dal 18.4.1990, con conseguente condanna della Regione Campania al pagamento dei relativi importi, oltre accessori *ex art. 429 c.p.c.*

Il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tale somma deve essere effettuato alla luce dei citati principi enucleati dall'Adunanza plenaria n.3 del 15.6.1998 a mente dei quali la cumulabilità di rivalutazione e interessi legali non è ammessa per i crediti dei pubblici dipendenti maturati oltre il 31.12.1994, in base alla previsione di cui all'art.22 della legge n.724/1994 sulla cui conformità a Costituzione si è di recente pronunciata la Corte costituzionale con sent. del 27.3.2003, n.82.

Pertanto, interessi legali e rivalutazione monetaria dovranno essere cumulati, calcolandoli separatamente sulla sola sorte capitale, solo per i crediti relativi differenze retributive per gli anni antecedenti al 1995. Per il periodo successivo, invece, gli interessi legali fino alla data del completo soddisfo devono essere portati in detrazione dalla somma eventualmente dovuta a titolo di rivalutazione monetaria, computati gli uni e gli altri, separatamente, sulla sorte. (Consiglio Stato, sez.VI, 22 gennaio 2002, n.364; Consiglio Stato, sez.VI, 15 maggio 2002, n.2623).

Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n.8042/1999) lo accoglie con riguardo al riconoscimento del diritto della ricorrente alla retribuzione corrispondente alla VIII qualifica funzionale, a decorrere dal 18.4.1990, e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 luglio 2006.

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

03 NOV 2006

(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 136)

Il Collaboratore di Complesso



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.


03 NOV. 2006

del ... copia conforme all'originale è stato ...

- Regione Campania

... non dell'art. 55 ...

6 ...



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale e si
rilascia ai sensi di legge

Sono fogli..... *sei*

Napoli, li..... **7 NOV. 2006**

Il Cancelliere di Cancelleria



[Handwritten signature]